

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/CGF (2010/2011)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 281/CGF – RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 2010

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dr. Franco Massi, Dr. Antonio Patierno, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO S.S. VILLACIDRESE CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
 - **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 LUGLIO 2010 E AMMENDA € 1.000,00 AL SIG. FARRIS DAVIDE;**
- INFLITTE SEGUITO GARA SAMBONIFACESE/VILLACIDRESE DEL 9.5.2010**
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 156/DIV dell’11.5.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 156/DIV dell’11.5.2010, ha inflitto le sanzioni:

- dell’ammenda di € 2.000,00 inflitta alla S.S. Villacidrese Calcio S.r.l.;
- dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società Villacidrese nell’ambito federale a tutto il 31.7.2010 e ammenda di € 1.000,00 al signor Davide Farris.

Tale decisione veniva assunta per avere, durante l’incontro Sambonifacese/Villacidrese disputato il 9.5.2010,

- il Farris tenuto un comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara; al termine si portava sul terreno di giuoco ed avvicinava l’arbitro che rientrava negli spogliatoi rivolgendo allo stesso frasi offensive e minacciose;
- la reclamante per responsabilità oggettiva, in quanto alcune persone non identificate, ma riconducibili alla società indebitamente presenti negli spogliatoi, al termine della gara, rivolgevano all’arbitro reiterate frasi offensive.

Avverso tale provvedimento la S.S. Villacidrese Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 12.5.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.5.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per

iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Villacidrese Calcio S.r.l. di Villacidro (Cagliari) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

Publicato in Roma il 20 luglio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete